

“AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CATASTO UNICO REGIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI (CURMIT) ED EFFETTUAZIONE DELLE ISPEZIONI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2015, N.19. CIG. A019D9C310”

L'anno 2023 (duemilaventitrè), nel mese di novembre, il giorno 29 (ventinove), nella sede del Settore Gestione del Territorio e Ambiente della Provincia di Macerata, Via L. Armaroli n.42, Macerata,

TRA

la Provincia di Macerata rappresentata dal Dirigente del Settore “Gestione del Territorio e Ambiente” Arch. Maurizio Scarpecci, nato a Francavilla d'Ete (AP), il 20/10/1960 e domiciliato per la funzione presso la sede del Settore “Gestione del Territorio e Ambiente”, di seguito denominata Provincia, sopra indicata

E

M&P MOBILITA' E PARCHEGGI S.P.A. di Ancona, C.F. e P.IVA 02150990428, rappresentata dal suo legale rappresentante pro-tempore Andrea Corinaldesi, nato a Ancona il 04/03/1961, e domiciliato per la funzione presso la sede legale della ditta ubicata in Via Mamiani 75, Ancona, di seguito denominata soggetto esecutore in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n°3000410 del 10/11/2023, si stipula quanto segue:

**ART. 1
(PREMESSA)**

Le premesse ed il capitolato allegato all'atto di aggiudicazione del servizio in oggetto sono parte integrante del presente contratto.

Il presente contratto viene stipulato nella forma prevista dall'articolo 18, primo comma, del D.Lgs. 36/2023 mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata. Esso è soggetto all'imposta di bollo soltanto in caso d'uso, come stabilito dall'art.24 della Tariffa, parte seconda, allegata al DPR 642/1972.

**ART. 2
(OGGETTO DEL RAPPORTO)**

La Provincia di Macerata, affida al Soggetto Esecutore il servizio dell'attività di gestione del CURMIT (Catasto Unico della Regione Marche degli Impianti Termici) e delle ispezioni degli impianti non a norma per la durata di mesi 36 (trentasei), come specificamente descritte nel Capitolato Tecnico allegato alla sopra citata Determinazione Dirigenziale, il quale si intende qui integralmente richiamato.

**ART.3
(IMPEGNI DEL SOGGETTO ESECUTORE)**

Il Soggetto Esecutore si farà carico dello svolgimento di tutte le attività descritte all'art. 2. Lo stesso si impegna a tenere continui contatti con la Provincia e con altri soggetti dalla stessa eventualmente indicati coinvolti nello svolgimento delle attività relative alla verifica e controllo degli impianti termici ed a essere disponibile per gli incontri con le commissioni consultive e gli enti e/o i gruppi indicati dalla Provincia. Infine, il Soggetto Esecutore si impegna altresì a garantire, in costanza del rapporto, il possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all'Allegato C del D.P.R. n.74/2013.

ART.4
(COMPENSI)

Dato atto che i proventi derivanti dall'acquisto dei segni identificativi da parte delle ditte di manutenzione, mediante il sistema M-PAY, sono direttamente versati alla Provincia di Macerata, con una quota parte, pari al 10% del costo di ciascun segno identificativo, destinata per legge alla Regione Marche, al Soggetto Esecutore verrà riconosciuto, attingendo a parte di detti proventi, per l'effettuazione nei 36 mesi di tutte le attività di cui all'articolo 2, un emolumento del valore annuale di € 54.412,00, IVA 22% inclusa, così distribuito:

- 1) euro 4.534,33, IVA inclusa, relativo a mesi 1 (uno) dell'anno 2023;
- 2) euro € 54.412,00, IVA 22% inclusa, relativo a mesi 12 dell'anno 2024;
- 3) euro € 54.412,00, IVA 22% inclusa, relativo a mesi 12 dell'anno 2025;
- 4) euro 49.877,67, IVA 22% inclusa, relativo a mesi 11 dell'anno 2026.

Il pagamento verrà effettuato, previa rendicontazione contabile prodotta dallo stesso Soggetto esecutore, con periodicità semestrale.

Tutte le attività svolte dovranno essere rendicontate dallo stesso Soggetto Esecutore.

Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'incaricato, il quale se ne assicura la responsabilità, anche in deroga alle norme vigenti che dispongono l'obbligo del pagamento e l'onere a carico, ovvero in solido, il committente Provincia, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Provincia stesso ed ogni indennizzo.

Il Soggetto Esecutore è tenuto a rilasciare idoneo documento fiscale (fattura elettronica).

ART.5
(DURATA DEL CONTRATTO)

Il presente contratto decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di stipula del contratto per la durata di 36 (trentasei) mesi, non prorogabili.

Durante il periodo di validità del presente contratto, qualora risulti necessario, si procederà ad effettuare una verifica dei contenuti dello stesso al fine di procedere ad eventuali modifiche, da adottare con il comune consenso delle parti.

ART.6
(RESPONSABILITA')

Il Soggetto Esecutore è ritenuto responsabile civilmente e penalmente di qualunque fatto, doloso o colposo, prodotto dal personale nel corso dei controlli, o per cause riconducibili agli stessi, che cagioni danni a terzi o a cose di terzi e si impegna conseguentemente al risarcimento dei danni prodotti.

Il Soggetto Esecutore esonera la Provincia da ogni responsabilità civile ed amministrativa verso dipendenti od operatori o chiunque altro per infortuni o danni che si dovessero verificare in dipendenza delle operazioni di controllo, qualunque sia la natura o la causa, rimanendo inteso che come è a carico del Concessionario ogni provvedimento e cura per evitare i danni, così avvenendo questi, sarà pure unicamente a carico del concessionario medesimo il loro completo risarcimento.

Il Soggetto Esecutore è altresì direttamente responsabile dei possibili danni derivanti all'utenza o a terzi da eventuale errata rilevazione o determinazione dei dati, di cui ai successivi articoli, sia essa imputabile all'operatore che al cattivo funzionamento delle apparecchiature o strumentazioni adoperate per l'effettuazione delle misure.

ART.7
(SOSPENSIONE DEL SERVIZIO ED INADEMPIENZE)

Nei casi di sospensione arbitraria e non giustificata del servizio, in caso di inosservanza anche parziale delle norme del disciplinare, o qualora si verificassero inadempienze contrattuali gravi, la Provincia avrà piena facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto.

ART.8
(CLAUSOLA COMPROMISSORIA)

Tutte le questioni che potrebbero sorgere durante il periodo di validità o successivamente sull'interpretazione ed esecuzione di quanto forma oggetto della presente convenzione, in ogni sua clausola, saranno decise da tre arbitri, dei quali uno nominato dalla Provincia, uno dal Soggetto Esecutore ed il terzo di comune accordo tra le parti.

In difetto di accordo il terzo membro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Macerata il quale nominerà anche l'arbitro che non sia nominato da una delle parti, su invito dell'altra trascorsi 30 giorni dall'invito stesso.

Gli arbitri giudicheranno in qualità di amichevoli compositori ed avranno competenza anche in merito alle spese di giudizio arbitrale ed alla ripartizione delle stesse tra le parti.

ART. 9
(SPESE CONTRATTUALI)

Tutte le spese dipendenti e conseguenti della stipula della presente convenzione sono a carico del Soggetto Esecutore. Trattandosi di prestazioni soggette a IVA si dà atto che l'imposta di registro dovrà corrispondersi in termine fisso e misura fissa.

PER LA PROVINCIA DI MACERATA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE
F.to ARCH. MAURIZIO SCARPECCI

PER LA DITTA M&P MOBILITA' E PARCHEGGI S.P.A
F.to SIG. ANDREA CORINALDESI